

All'On.le Ministro  
S E D E

Prot. n.  
Spedito il

OGGETTO: Disegno di legge AS 1693-A “Valorizzazione del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale”

Adunanza del XX.XX.2011

### IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la nota Direzione Generale per l’Università, lo Studente e il Diritto allo studio universitario – Uff. II, prot. n. 1700 del 10.11.2011, con la quale si richiede un parere in merito al Disegno di legge AS 1693-A “Valorizzazione del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale”;

Sentiti i Relatori;

#### FORMULA AL SIG. MINISTRO IL SEGUENTE PARERE:

Presa visione del Disegno di Legge in oggetto, per quanto di sua competenza, il CUN ritiene di dovere entrare nel merito, in particolare, di quanto prescritto dagli artt. 1 (*Validità dei titoli*), cc. 1 e 2 in ordine alla prevista equipollenza, ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, dei diplomi accademici AFAM con i titoli rilasciati dall’Università in determinate classi di laurea e laurea magistrale; 4 (*Formazione dei docenti*), c. 1 che identifica le accademie e i conservatori quali sedi primarie della formazione del personale docente, rispettivamente di discipline artistiche e musicali, nelle scuole di ogni ordine e grado; e 7 (*Politecnici delle arti*), cc. 1 e 5 in merito alla equivalenza, ad ogni effetto di legge, dei titoli rilasciati dai Politecnici delle arti a quelli rilasciati dalle Università al termine di cicli di studio di eguale durata.

In via preliminare il CUN osserva che:

ai fini dell’auspicato e pieno raggiungimento della razionalizzazione e della integrazione, in Italia, del Sistema della formazione è certamente obiettivo prioritario;

nei due Sistemi di formazione gli ordinamenti sono definiti, rispettivamente, dal DM 270/2004, per l’Università, e dal DPR 212/2005, per l’AFAM. Proprio a partire dal 2005, le Istituzioni dell’AFAM hanno ampliato la propria offerta formativa avviando nuovi percorsi che, sebbene non

sovrapponibili a quelli universitari, hanno fatto registrare, in alcuni casi, notevoli consonanze di contenuti del 'sapere'. Il riscontro di tali consonanze ha indotto il CUN e il CNAM a istituire una Commissione congiunta per analizzare, ove del caso, corrispondenze curriculari tra i percorsi offerti dalle due Istituzioni al fine di identificare possibili equipollenze e di promuovere percorsi integrati fra i due Sistemi. In particolare, la promozione di percorsi integrati tra i due Sistemi si configura in alcuni ambiti quale obiettivo auspicato per garantire la formazione di professionalità pienamente 'compiute' e più immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

Il CUN sottolinea:

- a) che i corsi di studio attivati nelle Istituzioni AFAM presentano caratteristiche e contenuti finalizzati a fare acquisire allo studente abilità più pratiche rispetto a quelli universitari;
- b) che l'offerta formativa attivata dai due Sistemi di formazione, proprio in ragione delle rispettive e precipue peculiarità e del rispetto dell'autonomia, presenta una variegatura che non consente di stabilire equipollenze certe sulla base di generiche corrispondenze dei titoli di studio. Pertanto il riconoscimento delle eventuali equipollenze non potrà che essere deciso, caso per caso, con parere degli organi tecnici CUN e CNAM, sulla base di un puntuale esame del percorso formativo per il quale l'equipollenza è richiesta.
- c) che, in particolare, proprio in ragione della diversità dei percorsi formativi tra i corsi di studio dei Conservatori e quelli universitari con il DM 28 settembre 2011 di attuazione dell'art. 29, c.21 della L. 240/2010 in corso di registrazione, è consentita agli studenti la doppia iscrizione ai Conservatori e alle Università;
- d) che i titoli accademici di secondo livello sono attualmente rilasciati dalle Istituzioni AFAM sulla base di un percorso sperimentale non ancora concluso e che pertanto le previste equipollenze (art. 1, c. 2) non potranno che essere statuite dopo la loro messa ad ordinamento;

Fermo restando quanto sopra, il CUN, in particolare:

esprime forte perplessità per l'equipollenza stabilita *tout court*, al c. 1 dell'art. 1, tra i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati e la classe di laurea L3. Analoga perplessità si esprime a proposito di dell'equipollenza automatica prevista all'art. 1 c. 2 tra i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti, nonché dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati rispettivamente, alle lauree magistrali appartenenti alla classe LM 89 e alle lauree magistrali appartenenti alla classe LM 45, e per gli Istituti superiori per le industrie artistiche alle classi di laurea LM 12, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, dal momento che i titoli accademici di secondo livello sono attualmente rilasciati dalle Istituzioni AFAM sulla base di un percorso sperimentale non ancora concluso;

ritiene illegittima l'equipollenza prevista al c. 2 dell'art. 1 dei diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle Accademie di Belle Arti alla laurea magistrale appartenente alla classe LM4 "Architettura e ingegneria edile-architettura" attivata all'interno del sistema universitario sulla base di un percorso formativo a numero programmato prescritto dalla Direttiva 2005/36/CE del 07.09.2005 (artt. 46 e 48) in cui sono definite le istituzioni abilitate al rilascio del titolo di Architetto (art. 21 e allegato V punto 5.7.1) e che consente l'iscrizione all'albo abilitante;

esprime forte preoccupazione per il riconoscimento dell'equivalenza, ad ogni effetto di legge, prima ancora che vengano istituiti idonei percorsi formativi, dei titoli di studio rilasciati dai Politecnici delle arti a quelli rilasciati dalle Università al termine di cicli di studio di eguale durata (art. 7, c. 5);

esprime forte perplessità in merito a quanto previsto all'art. 4 c. 1 in cui le accademie e i conservatori sono considerati sedi primarie della formazione del personale docente, rispettivamente di discipline artistiche e musicali, nelle scuole di ogni ordine e grado.

ritiene che l'istituzione dei nuovi Politecnici delle Arti previsti all'art. 7 c. 1 non possa essere prevista come un mero accorpamento delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 ma debba essere un'occasione di sviluppo e di sinergia tra le istituzioni AFAM e quelle universitarie sulla base di un progetto culturale di ampio respiro che veda coinvolte tutte le Istituzioni presenti sul territorio.

raccomanda che siano avviate, in breve tempo, le necessarie procedure normative che consentano alle Università e alle Istituzioni AFAM di istituire percorsi di studio integrati a titolo congiunto.

Sulla base di queste considerazioni, pur condividendo l'esigenza di garantire una maggiore spendibilità dei titoli di studio, nel merito precipuo del testo del DdL presentato a questo Organismo per il parere,

#### il CUN CHIEDE

che le equipollenze ai fini dei pubblici concorsi dei titoli di studio di I e di II livello stabilite in modo generico dall'attuale formulazione dell'art. 1, cc. 1 e 2, del DdL in oggetto, siano rinviate – una volta concluso il percorso di riordino dei percorsi formativi AFAM - a decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, sentiti il CUN e il CNAM;

che venga garantito quanto disposto all'art. 3 c. 3 del DM 249/2010 in merito alla formazione degli insegnanti di discipline artistiche e musicali per la scuola di ogni ordine e grado;

che per la formulazione del DM previsto all'art. 7 c. 5 di istituzione di idonee classi di laurea o di identificazione di equipollenze con le classi di laurea dell'area umanistica e dell'area scientifica già esistenti, sia previsto il parere obbligatorio dei due organi tecnici CUN e CNAM.